COMMISSIONE XIII

LAVORO – ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE – COOPERAZIONE

75.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

CRISTOFORI ed altri: Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (1082) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4, 15

FERRARI MARTE 16

LOMBARDO ANTONINO, *Relatore* 3

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 16

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

CATTANEI ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1968);

PAG.

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2292);

FERRARI MARTE ed altri: Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2346) 16

MANCINI VINCENZO, *Presidente* . 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25

ARISIO LUIGI 26

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 17, 18, 19, 22, 23

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 19

FERRARI MARTE 17, 18, 21, 22, 23, 26

FLORINO MICHELE 26

PISICCHIO NATALE 26

SAMÀ FRANCESCO 18, 26

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 26, 27

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi (4268) 27

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 27

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 28

FERRARI MARTE 27

FLORINO MICHELE 27, 28

FRANCESE ANGELA 27

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* 27

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

CARLOTTO ed altri; CRISTOFORI ed altri; MARTINAT ed altri; FRANCESE ed altri; FERRARI MARTE ed altri; RALLO ed altri; RIGHI ed altri; BELARDI MERLO ed altri; ROSSI DI MONTELERA: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro *(Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato)* (665/*ter*-115-149-210-376-713-900-1740-2526-2819/*B*) 28

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 28, 29, 30

FERRARI MARTE 29, 30

FRANCESE ANGELA 29

GAROCCHIO ALBERTO 29

La seduta comincia alle 9,30.

LUIGI ARISIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Capanna è sostituito dal deputato Calamida.

Seguito della discussione della proposta di legge Cristofori ed altri: Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: « Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari ».

Nella seduta precedente il relatore ed altri colleghi hanno chiesto un breve aggiornamento, onde consentire una riflessione da parte del Comitato ristretto che era stato convocato per la giornata di ieri. Invito il relatore a riferire alla Commissione circa questa ulteriore riflessione svolta.

ANTONINO LOMBARDO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, in effetti la riunione del Comitato ristretto nella giornata di ieri non si è potuta svolgere, forse per la coincidenza con altre riunioni nella stessa giornata o, addirittura, all'incirca alla stessa ora. Pertanto io, nella mia qualità di relatore, ho svolto il lavoro del Comitato ristretto e posso riferire alla Commissione che il testo licenziato in sede referente, tenuto conto anche dell'approvazione che nel frattempo è intervenuta di altre normative su questioni previdenziali riguardanti altre categorie di professionisti, non dovrebbe essere soggetto a modificazioni. Occorre probabilmente ritoccare l'articolo 2 per quanto riguarda il periodo minimo di contribuzione, che occorre portare a 30 anni così come è previsto per i ragionieri, mentre nel testo al nostro esame si parla di 25 anni. Altra differenza è costituita da quanto è previsto dal quarto comma dell'articolo 10, in cui è stabilita la corresponsione di un contributo minore per coloro i quali si iscrivono alla Cassa di previdenza prima del trentaduesimo anno. Questa previsione va mantenuta, tenendo conto delle particolari caratteristiche e condizioni in cui si presenta, come abbiamo visto all'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento, la Cassa dei veterinari, che è caratterizzata appunto da elementi molto peculiari e specifici.

Per il resto, il relatore ritiene che si possa senz'altro approvare il provvedimento, facendo salve ovviamente le modifiche che possono essere indicate da altri colleghi. In definitiva, per quanto mi riguarda, ritengo che si possa esaminare ed approvare il testo così come è stato formulato dalla Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Faccio osservare che al primo comma dell'articolo 2, per il quale il relatore ha auspicato un'armonizzazione con altre discipline, il limite è già

elevato da 25 a 30 anni e quindi non è necessario presentare emendamenti al testo del Comitato ristretto, che già contiene questa previsione.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda con il relatore e auspica l'approvazione di un provvedimento che segue un indirizzo costante e generalizzato di sistemazione della materia relativa alla previdenza e assistenza delle categorie professionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

Poiché ai primi 29 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Prestazioni).

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum*;

2) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

(È approvato).

ART. 2.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 30 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a 4 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 o di cui al terzo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,30 per cento per lo scaglione da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

7. Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta iscritto all'albo dei veterinari ha diritto ad una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

8. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno tre anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei tre anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla percentuale di cui al secondo ed al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

9. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, la percentuale di cui al terzo comma del presente articolo può essere aumentata, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tale caso devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

(È approvato).

ART. 4.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

(È approvato).

ART. 5.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta allo iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b)*.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

(È approvato).

ART. 6.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta, in base a tariffe predisposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente qualora questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 7.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)*.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

5. Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 2, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tenere conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

(È approvato).

ART. 8.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

(È approvato).

ART. 9.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il Consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è

pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a 40 milioni: dieci per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 800.000.

3. Il contributo previsto al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico dell'Ente e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal secondo comma.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i 32 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà fino al compimento del 32° anno di età.

5. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue.

6. Il contributo soggettivo è deducibile dall'IRPEF ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

(È approvato).

ART. 11.

(Contributo integrativo).

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari per prestazioni professionali aventi carattere di lavoro autonomo, è dovuta una maggiorazione percentuale a carico del committente che deve essere versata all'ENPAV a cura del veterinario; qualora la prestazione professionale sia stata prestata, anche sottoforma di convenzione o con rapporto di lavoro dipendente a favore di associazioni, Enti o soggetti pubblici o privati, l'ammontare della predetta maggiorazione a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti dovrà essere versato all'ENPAV all'atto della liquidazione delle prestazioni.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al primo comma non è soggetta all'IRPEF e non costituisce reddito professionale.

6. La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino ad un massimo del 5 per cento.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente anche su richiesta motivata di questo.

8. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consun-

tivi dell'Ente e di una verifica tecnica da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

(È approvato).

ART. 12.

(Reddito professionale).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(È approvato).

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, ed il contributo minimo, di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può superare il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e della integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

(È approvato).

ART. 14.

(Soppressione dei contributi).

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

(È approvato).

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della pensione di cui all'articolo 2, quinto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

2. A tal fine il Consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

(È approvato).

ART. 16.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale di aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Tale variazione percentuale può essere stabilita in un'aliquota compresa tra il 50 per cento e il 100 per cento dell'indice determinato ai sensi dei commi precedenti, su proposta del Consiglio di amministrazione e deliberata dall'assemblea nazionale, in relazione alle verifiche tecniche.

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al sesto comma dell'articolo 2 ed al primo comma dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al secondo comma del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo e di lire 10.000 per il terzo.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma precedente, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1982.

(È approvato).

ART. 17.

(Comunicazioni obbligatorie all'Ente – Sanzioni).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 11 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi d'affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al primo comma.

7. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

(È approvato).

ART. 18.

(Pagamenti dei contributi).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e quinto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del sesto comma del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza com-

petente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni).

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

(È approvato).

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di 90 giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(È approvato).

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che cessano dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del primo comma può ripristinare il pregresso rapporto di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata in base alle tabelle di cui al secondo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

(È approvato).

ART. 22.

(Iscrizione all'Ente).

1. L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione.

2. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

3. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di cui al comma precedente sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11.

(È approvato).

ART. 23.

(Esercizio finanziario – Bilanci – Verifiche tecniche).

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea nazionale entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

3. Alla fine di ogni biennio il Consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il Consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il Consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

(È approvato).

ART. 24.

(Fondi per la previdenza e l'assistenza).

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

a) il fondo per l'assistenza;

b) il fondo per la previdenza.

2. Ogni anno dall'importo complessivo delle entrate dell'Ente sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'Ente e le somme residue sono assegnate:

1) per il 2 per cento del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

2) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9.

5. L'ammontare dei fondi, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

(È approvato).

ART. 25.

(Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli

albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dalla stessa predisposto, le seguenti notizie:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

1) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

3. Si applica il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 26.

(Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio).

1. Per le pensioni maturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore alla entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al secondo comma dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo minimo previsto al secondo comma dell'articolo 10; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al terzo comma dell'articolo 2 è quello fissato al secondo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

ART. 27.

(Pensioni in corso).

1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale della pensione per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente l'entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalessero della facoltà del reintegro contributivo, saranno corrisposte ulteriori lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

(Pensionati di altra cassa o ente di previdenza).

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 27 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativa a libere professioni.

(È approvato).

ART. 29.

(Iscritti in più albi professionali).

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al primo comma comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza e assistenza veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

(È approvato).

Il relatore, conformemente al parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*.

(Collegio sindacale).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del Collegio sindacale ».

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Debbo ribadire che il Ministero del lavoro è favorevole all'inserimento del rappresentante del Ministero del tesoro nell'ambito del collegio sindacale in questione, ma deve far rilevare che la designazione del presidente di tale collegio è stata sempre effettuata da chi svolge la vigilanza sull'ente stesso.

PRESIDENTE. Anch'io nella seduta precedente ho rilevato, come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,* che il parere della V Commissione bilancio era certamente di merito e suscitava non poco sconcerto. È chiaro che la nostra Commissione può prendere qualsiasi decisione ritenga opportuna, tenuto conto della natura di merito e non finanziaria del parere della V Commissione bilancio. Questa posizione non deve apparire contraddittoria rispetto alla mia sollecitazione, rivolta al relatore,

a presentare un emendamento che recepisca tale parere: l'ho fatto per evitare un rinvio nell'approvazione del provvedimento.

Occorre sottolineare che è costume piuttosto frequente da parte della V Commissione bilancio di entrare nel merito dei problemi, il che a volte crea delle disfunzioni sul piano della funzionalità e della serenità nello svolgimento dei lavori.

MARTE FERRARI. Concordo pienamente con le tesi sostenute dal rappresentante del Governo e dal presidente della Commissione circa l'invadenza della V Commissione bilancio in materie che esulano dalla sua competenza. Fermo restando che le esigenze di controllo sono soddisfatte attraverso l'inclusione del rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio sindacale in questione, ritengo opportuno valutare se approvare il testo dell'emendamento così come è prescritto dal parere della V Commissione bilancio, oppure prevedere che il presidente di tale collegio sia il rappresentante del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 29-*bis* proposto dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cristofori ed altri: « Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari » (1082):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Cavagna, Cristofori, Ferrari Marte, Florino, Francese, Garocchio, Gasparotto, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Manfredini, Nicolini, Pedroni, Picchetti, Pisicchio, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Seguito della discussione delle proposte di legge Cattanei ed altri: Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (1968); Bianchi Fortunato ed altri: Integrazione e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2292); Ferrari Marte ed altri: Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei

deputati Cattanei ed altri: « Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Bianchi Fortunato ed altri: « Integrazione e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri »; Ferrari Marte ed altri: « Integrazioni e modificazioni alle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 15 gennaio scorso la Commissione ha deliberato il rinvio del seguito della discussione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nella seduta della scorsa settimana avevamo deciso di rinviare la discussione, su richiesta del collega Marte Ferrari, affinché fosse possibile approfondire ulteriormente la fattispecie dei geometri che, pur avendo contribuito alla Cassa di previdenza della categoria, abbiano avuto in un certo periodo un reddito zero, anche se soggetti ad una contribuzione a valore minimo.

Ho ritenuto opportuno chiedere la convocazione del Comitato ristretto nella giornata di ieri; in quella sede è stato possibile accertare che anche tale fattispecie rientra nella norma di cui al secondo comma dell'articolo 1, in cui si prevede la possibilità, da parte di coloro che per il periodo di riferimento abbiano un reddito nullo o minimo, di ottenere una pensione iniziale determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria dei contributi minimi versati.

È indubbio che possano esservi talune riserve sulla congruità della percentuale del 5,50 per cento, ma, poiché si tratta di una norma che prende l'avvio per la prima volta in tutto il sistema della previdenza per i liberi professionisti, a parere del relatore successivamente occorrerà accertarne le conseguenze sul piano applicativo.

Dicendo questo, è evidente che, allorché noi dovessimo elevare la percentuale del 5,50 per cento qui prevista, saremmo costretti a rinviare nuovamente il provvedimento al nostro esame alla Commissione bilancio, ritardando così ulteriormente un *iter* che già è stato troppo lungo.

Per questo motivo, sciogliendo tutte le riserve poste nella precedente seduta, esorto la Commissione ad approvare il provvedimento nel corso della seduta odierna, con gli emendamenti da me predisposti che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

MARTE FERRARI. Nel corso della discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto è stata correttamente accolta la mia richiesta di sospensione, che invece in Commissione aveva incontrato alcuni ostacoli. Ho seguito la discussione molto approfondita che abbiamo avuto con i dirigenti della Cassa e ritengo di dover fare una puntualizzazione sull'articolo 2 della legge n. 773; tale articolo prevede due livelli pensionistici, vale a dire una pensione minima ed una pensione a livelli superiori in rapporto all'anzianità e al reddito.

Il problema che avevo posto riguarda il caso in cui ad un soggetto non viene corrisposto il pagamento della pensione in quanto non vengono considerati né il riscatto impostogli dall'ente né il contributo minimo pagato in base alla legge, non essendo riferiti ad un reddito professionale. Tale problema ha posto in essere all'interno della Cassa un forte contenzioso. Mi meraviglia che il Ministero del lavoro non abbia considerato la questione e, quindi, non abbia fornito una giusta risposta con un documento o una direttiva.

Rimane il fatto che, anche a parere della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, non si può considerare corretta questa interpretazione, per cui occorre stabilire con un comma aggiuntivo che i professionisti, che abbiano versato in passato un contributo minimo, hanno diritto alla pensione. Una tale norma attribuirebbe ai professionisti in questione un diritto per quanto riguarda il futuro e costituirebbe una sa-

natoria per il passato, perché permetterebbe di risolvere in senso positivo molti casi tuttora insoluti.

La percentuale del 5,5 rispetto ai contributi soggettivi, prevista nel testo, è insufficiente per assicurare un rapporto equo: già nella precedente seduta ho citato il caso di due professionisti che vengono trattati in maniera diversa solo perché uno, pur versando contributi per un periodo maggiore, magari negli ultimi dieci anni ha provveduto a versare solo il minimo.

È necessario introdurre delle modifiche per evitare tali incongruenze, ma mi rendo conto che ciò comporterebbe l'emissione di un nuovo parere da parte della V Commissione bilancio. Al fine di evitare ciò, si potrebbe invitare il Senato a riflettere sul testo in relazione a possibili modifiche migliorative.

Si tratta in ogni caso di una materia molto delicata, che riguarda tutte le casse di previdenza e che merita un approfondimento, in modo che siano stabiliti tre livelli di pensione (una pensione minima, una pensione calcolata in relazione ai redditi denunciati se superiori ai minimi, una pensione calcolata, in presenza di periodi scoperti, sulla base del meccanismo contenuto nell'articolo 2).

Invito i gruppi ad attivarsi perché le modifiche che riteniamo opportune siano introdotte al Senato, anche al fine di realizzare un allineamento alla normativa della pensione generale obbligatoria. Credo che il relatore e il rappresentante del Governo dovrebbero assumere un qualche impegno ed esprimere un qualche parere in tal senso.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che l'altro ramo del Parlamento può, naturalmente, modificare il testo in esame; ma mi sembra improprio che la nostra Commissione, quindi la Camera dei deputati, proponga una cosa del genere al Senato, anche se ciò è motivato dall'opportunità di evitare un nuovo parere della V Commissione bilancio.

Vorrei ricordare che la nostra Commissione dovrà comunque occuparsi della questione in relazione al provvedimento riguardante la cassa unica per i liberi professionisti, quindi in relazione a tutte le libere professioni: in quella sede potranno essere formulate norme di carattere generale riferite ai vari ordinamenti e alle varie casse.

In definitiva, condivido la sostanza della preoccupazione espressa dall'onorevole Marte Ferrari, ma mi sembrerebbe formalmente più proprio risolvere la questione inserendo la norma in altro provvedimento, piuttosto che invitando l'altro ramo del Parlamento a introdurre la modifica nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.

FRANCESCO SAMÀ. Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, credo che si possa procedere speditamente nell'approvazione del provvedimento in data odierna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, il collega Ferrari ha evidenziato l'originalità di una norma che ancora una volta riguarda una forma previdenziale che di fatto è trainante verso le norme previdenziali di altri liberi professionisti. Le fattispecie messe in evidenza dal collega possono infatti ripetersi anche nell'ambito delle altre casse di previdenza per liberi professionisti. Anche in questa prospettiva la regolamentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 merita un certo interesse, specialmente sul piano dell'equità e dell'omogeneità, auspicabili per l'intera categoria dei liberi professionisti.

Indubbiamente l'esistenza del sistema bicamerale comporta la rilettura del provvedimento da parte del Senato, il quale potrà apportarvi tutte le modifiche che riterrà opportune. La Commissione lavoro del Senato potrà farlo dopo aver preso atto del dibattito svoltosi nella giornata odierna, ricavando da esso tutti quegli elementi utili per migliorare eventualmente il testo.

Propongo, pertanto, l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo l'assenso del Governo sul provvedimento, avendo ascoltato l'intervento del relatore, le osservazioni dettagliate dell'onorevole Marte Ferrari e le precisazioni successivamente svolte dal presidente. L'onorevole Bianchi ha auspicato una certa uniformità di trattamento; a me sembra che proprio l'iniziativa presa da questa Commissione sia stata nel senso di voler dare un indirizzo univoco a tutta la normativa riguardante le casse previdenziali dei liberi professionisti. È vero che si determina una discrasia, ma a ciò si potrà ovviare nella sede indicata dal presidente o nel corso della rilettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva contribuzione alla cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al precedente quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b)*, e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge ».

3. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 2 ».

4. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma seguente, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal precedente quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

5. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal terzo comma del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

c) ai genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

d) ai fratelli e sorelle inabili al lavoro, nel solo caso di mancanza di familiari delle precedenti categorie.

Per i familiari di cui alle lettere *c)* e *d)* il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del pensionato, o dell'iscritto in caso di pensione indiretta, al momento del decesso.

La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi precedenti. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decennio per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui ai primi due commi, ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b)*. Essa è calcolata come pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al terzo comma ».

6. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».

7. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

8. Il primo e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, e secondo comma, nonché di quelli eventualmente versati per riscatto di periodi pregressi ai sensi

dell'articolo 36 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ed ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti, indicati al precedente articolo 7, dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta ».

9. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dopo il punto sono aggiunte le seguenti parole:

« La dichiarazione di inefficacia della iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui al precedente articolo 20 ».

10. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« ART. 25 – Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Agli effetti di cui al primo comma l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal reddito, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma dell'articolo 1.

1. 1.

MARTE FERRARI. L'emendamento 1. 1 presentato dal relatore rispecchia il parere espresso dalla Commissione bilancio, però sottrae un diritto alla pensione ai soggetti che si trovino in situazioni come quelle di cui ai punti *c)* e *d)* del quinto comma. Ritengo che l'intervento della Commissione bilancio, teso ad individuare quali siano i diretti interessati destinatari della pensione, sia in una direzione sbagliata e non possa esser accolto. Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento 1. 1, ma solo per questo particolare aspetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37).

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La

Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio. ».

b) Il numero 1) del terzo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

c) Il nono comma è così sostituito:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentazione di ogni collegio. ».

d) Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

I compensi ed i rimborsi stabiliti in conformità al precedente decimo comma, lettera *e)*, nonché le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 ed 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ».

Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2.

2. 1.

MARTE FERRARI. Considero non giustificata la condizione posta in questo caso dalla Commissione bilancio. Gli organismi dirigenti della Cassa hanno l'esigenza di sottrarre tempo alla loro professione per dedicarlo agli impegni assunti verso la Cassa stessa; come è possibile non considerare l'indennità da essi percepita utile ai fini della formazione del reddito ?

Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 2. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. In merito alle osservazioni svolte ora dal collega Marte Ferrari, desidero informare la Commissione che in sede di Comitato ristretto sul progetto relativo all'istituzione della cosiddetta Cassa unica dei liberi professionisti, proprio nella seduta di ieri, è stata richiamata l'attenzione del relatore (il quale mi ha assicurato di approfondire il tema) sull'opportunità di stabilire in quella sede una norma prescrittiva in termini generali e per tutte le casse allorché si verifichino queste fattispecie. In base a tale norma, il professionista eletto, che deve quindi prestare quasi a tempo pieno la propria attività nell'amministrazione della Cassa a danno dell'esercizio della professione, potrebbe cumu-

lare sul proprio reddito, che magari è diminuito, anche gli emolumenti derivanti dalle sue funzioni di amministratore.

Ho ritenuto di accedere alla richiesta della Commissione bilancio, ma con la riserva di esaminare nuovamente la questione da un punto di vista più generale, così come è stato fatto nella giornata di ieri. Pertanto, prego il collega Ferrari di voler prendere atto responsabilmente di quanto ho voluto comunicare in questo momento.

MARTE FERRARI. Prendo atto del chiarimento del relatore, però mantengo la mia posizione critica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Pensioni di inabilità e indiretta).

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Integrazione delle contribuzioni).

1. Fermo restando il tetto di reddito stabilito dagli articoli 2, secondo e sesto comma, 10, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, ai fini del calcolo del reddito professionale medio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'iscritto può presentare domanda, al momento della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, per chiedere che ai fini del calcolo del reddito medio sia considerato anche parte o tutto il reddito assoggettato al contributo soggettivo ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

2. In tal caso l'iscritto deve corrispondere alla Cassa un conguaglio contributivo sul reddito professionale da considerare per la determinazione del reddito medio, pari alla differenza fra l'importo calcolato con la percentuale prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e quello versato in base alla percentuale di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in riferimento agli anni di competenza.

3. Il conguaglio va rivalutato ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell'anno di competenza del contributo versato ai sensi del-

l'articolo 10, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, all'anno antecedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. L'istanza di conguaglio contributivo e il relativo intero versamento devono essere effettuati, a pena di decadenza del diritto, contestualmente alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 è pertanto soppresso.

Poiché ai successivi articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Agevolazioni per i nuovi diplomati).

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

(È approvato).

ART. 6.

(Riduzione delle sanzioni).

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge sopra richiamata sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dall'anno 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al precedente comma, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alle entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Indennità una tantum).

1. La liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, si effettua, con le modalità stabilite dalla legge stessa, indipendentemente dalla cancellazione dall'albo.

2. Tale indennità è dovuta, su richiesta, ai geometri che si sono cancellati dalla Cassa successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. L'interessato può chiedere che gli importi dovutigli a titolo di restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e di indennità *una tantum* di cui ai commi precedenti, vengano trasferiti ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ove previsto e regolamentato da apposite norme di legge.

4. Il quinto e sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento 7. 1:

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 7.

Faccio rilevare che la V Commissione bilancio in questo caso non pone una condizione, ma indica l'opportunità della soppressione del comma, che prevede la possibilità da parte degli interessati di ottenere la restituzione dei contributi al fine di effettuare la ricongiunzione presso altre casse.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento 7. 1 aderendo ad un'osservazione della V Commissione bilancio e ritenendo il comma pleonastico. È chiaro che di fronte all'insorgere di dubbi che possono provocare dei ritardi nell'*iter* di approvazione del provvedimento, che mi auguro sia rapidissimo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Riscatto).

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermo restando la validità l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, possono chiedere la liquidazione alla pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguano i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, qualora non siano beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata

dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti di pensionamento di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge. Tuttavia nell'ipotesi in cui tali iscritti o loro superstiti abbiano maturato diritto ad altra pensione, di importo inferiore a quello come sopra stabilito, la Cassa, su domanda degli interessati, provvederà a liquidare una pensione minima iniziale fino al raggiungimento dell'importo fissato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. Alle pensioni iniziali come sopra fissate, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente titolo: « Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARTE FERRARI. Nel corso della discussione sulle linee generali e delle votazioni sugli articoli ho già espresso a nome del gruppo socialista alcune obiezioni e osservazioni, che dovranno essere prese in considerazione in futuro, come hanno rilevato anche il relatore, il presidente e il rappresentante del Governo. Abbiamo contribuito, come gruppo, ad apportare delle modifiche al testo tenendo conto dell'esperienza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, che, come è stato ricordato, rappresentano un fattore trainante rispetto agli altri istituti di previdenza dei professionisti del nostro paese.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento.

FRANCESCO SAMÀ. Ho chiesto la parola solo per preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista.

MICHELE FLORINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento.

NATALE PISICCHIO. A nome del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole al provvedimento.

LUIGI ARISIO. Anche il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Cattanei ed altri (1968); Bianchi Fortunato ed altri (2292); Ferrari Marte ed altri (2346) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Integrazioni e modificazioni delle norme

relative alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1968-2292-2346):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Arisio, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Calamida, Cavagna, Ferrari Marte, Florino, Francese, Gasparotto, Gianni, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Micolini, Pallanti, Pedroni, Picchetti, Pisicchio, Quintavalla, Rossattini, Samà, Sospiri, Trappoli, Tringali.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi (4268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e norme per la gestione delle cooperative affidatarie dei lavori medesimi ».

Comunico che le Commissioni I e V non hanno ancora espresso il parere di loro competenza.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore.* Chiedo un rinvio dell'inizio della discussione in quanto, essendo stato informato solo ieri dell'incarico affidatomi e rendendomi conto della delicatezza del provvedimento e delle implicazioni emerse anche durante la discussione della legge finanziaria, avverto la necessità di una pausa di riflessione.

Intendo fin da ora sottolineare l'importanza della procedura prevista dal disegno di legge al nostro esame per la prosecuzione di quell'intervento avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, e teso a risolvere un problema complesso e drammatico, quale quello della disoccupazione nell'area napoletana.

ANGELA FRANCESE. Mi rendo conto delle difficoltà incontrate dal relatore e non voglio assolutamente sollevare alcuna questione di merito; però, data la delicatezza della questione – di cui siamo tutti consapevoli – e considerato che questo provvedimento è di ordine pubblico, ritengo che si debba procedere rapidamente al suo esame, in quanto più si dilazionano i tempi e più diventa difficile governare la situazione.

Nella città di Napoli da qualche settimana riceviamo pressioni non solo dai beneficiari del provvedimento, ma anche direttamente dalle istituzioni, affinché si proceda rapidamente. Potremmo, pertanto, sollecitare le Commissioni competenti ad esprimere il parere ed iniziare, quindi, la settimana prossima la discussione.

MARTE FERRARI. Condivido pienamente le affermazioni della collega Francese. Ritengo, quindi, che il rinvio debba essere a breve termine, in modo tale che sia possibile affrontare la questione la settimana prossima. Infatti, la materia contenuta nel disegno di legge è molto delicata, riguardando i gravi problemi della disoccupazione nell'area napoletana.

PRESIDENTE. In sede di ufficio di presidenza fisseremo l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento per la prossima settimana. Debbo però precisare che, a termini di regolamento, le Commissioni hanno otto giorni di tempo per esprimere il parere; quindi siamo stati forse troppo tempestivi nell'inserire l'esame del provvedimento nell'ordine del giorno della seduta odierna.

MICHELE FLORINO. Condivido pienamente le preoccupazioni manifestate dai colleghi che mi hanno preceduto. Voglio far notare loro che l'approvazione del provvedimento, anche se rapida, comporterà sicuramente ritardi nell'erogazione dei contributi; pertanto, ritengo che il

Governo debba prevedere una norma concernente il pagamento ai soci delle cooperative che non abbiano comunque cessato la loro attività. In assenza di ciò, si avrà un ritardo di due o tre mesi nell'erogazione, con ripercussioni di carattere sociale nell'ambito della città di Napoli.

La collega onorevole Angela Francese ha ricordato che siamo in presenza di notevoli tensioni nell'area napoletana. Non dobbiamo tenere conto solo di questo aspetto, anche se è molto delicato, rispetto ad una questione che ha impegnato più volte il Parlamento.

Nell'accettare la richiesta del relatore e rendendomi conto che la questione non può essere risolta in una mezza giornata, invito il Governo a trovare il modo di erogare in ogni modo alle cooperative i contributi per i lavori che le cooperative stesse stanno portando avanti.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Poiché la legge finanziaria obbliga a certi passaggi procedurali, ritengo che sia necessario sollecitare al massimo l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, prevista per la settimana successiva a questa.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Carlotto ed altri, Cristofori ed altri, Martinat ed altri, Francese ed altri, Ferrari Marte ed altri, Rallo ed altri, Righi ed altri, Belardi Merlo ed altri, Rossi di Montelera: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (665/ter-115-149-210-376-713-900-1740-2526-2819-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto, Balzardi, Cavigliasso, Contu, Zambon, Zuech; Cristofori, Garavaglia, Mancini Vincenzo, Zambon, Zaniboni, Aiardi, Andreoli, Armellin, Augello, Balestracci, Bianchi, Borri, Briccola, Brocca, Caccia, Carlotto, Cattanei, Cirino Pomicino, Citaristi, Contu, Ferrari Silvestro, Fiori, Fornasari, Foti, Garocchio, Grippo, Ianniello, Lucchesi, Merloni, Perrone, Picano, Quarenghi, Quieti, Rocelli, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Scaiola, Sedati, Sinesio, Zarro, Zoppi, Zuech; Martinat, Valensise, Abbatangelo, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tatarella, Boetti Villanis Audifredi, Muscardini; Francese, Barbera, Belardi Merlo, Birardi, Cerrina Feroni, Danini, Gasparotto, Loda, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Macciotta, Pallanti, Pochetti, Ricotti, Samà, Sanfilippo; Ferrari Marte, Barbalace, Zavettieri, Cresco, Colzi, Fiandrotti, Fincato, Alberini, Lenoci; Rallo, Valensise, Sospiri; Righi, Bodrato, Gitti, Citartisti, Bianchini, Falcier, Savio, Sangalli, Viscardi, Anselmi, Astori, Azzaro, Azzolini, Balestracci, Bianchi di Lavagna, Bonetti, Carrus, Coloni, Corsi, Ferrari Silvestro, Franchi Roberto, Garavaglia, Lussignoli, Moro, Nicotra, Orsenigo, Patria, Portatadino, Rebulla, Radi, Ravasio, Rosini, Rossattini, Sanza, Silvestri, Zampieri, Andreoli, Astone, Augello, Armellin, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Borri, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Casini Carlo, Contu, Dal Maso, D'Aquisto, Ferrari Bruno, Fiori, Zuech, Fontana, Fornasari, Foti, Garocchio, Ianniello, Lattanzio, Lega, Ligato, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna D'Antonio, Pasqualin, Perrone, Perugini, Zoso, Quieti, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rocelli, Rubino, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Santuz, Saretta, Sinesio, Sorice, Stegagnini, Sullo, Vincenzi, Viti, Zambon, Zolla, Zoppi; Belardi Merlo, Francese, Bianchi Beretta, Balbo Ceccarelli, Amadei Ferretti, Badesi Polverini, Bochicchio Schelotto, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bosi Maramotti, Bottari, Calvanese, Capecchi Pallini, Ceci Bonifazi, Cocco, Codrignani, Colombini, Cominato, Dignani

Grimaldi, Fagni, Filippini, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Levi Baldini, Lodi Faustini Fustini, Mainardi Fava, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Pedrazzi Cipolla, Scaramucci Guaitini, Trebbi Aloardi, Umidi Sala; Rossi di Montelera: « Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro », già approvati in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera, nella seduta del 12 marzo 1985, e modificato dal Senato, nella seduta del 26 novembre 1986.

Debbo constatare l'assenza del relatore, che pure è stato tempestivamente avvertito la settimana scorsa, subito dopo che l'ufficio di presidenza aveva stabilito di porre la questione all'ordine del giorno. Credo pertanto che anche la discussione del testo unificato approvato dal Senato debba essere rinviata ad altra seduta.

ANGELA FRANCESE. Signor presidente, onorevole colleghi, debbo assumere a nome del gruppo comunista un atteggiamento molto fermo. Mi rendo conto che alcuni gruppi nutrono dubbi e perplessità in relazione al testo che è stato approvato dal Senato, ma essi hanno tutti gli strumenti per poter entrare nel merito dello stesso attraverso la discussione ed eventualmente la presentazione di emendamenti. Tali perplessità però non debbono impedire lo svolgimento della discussione. Il provvedimento, infatti, è ritornato dal Senato fin dal mese di ottobre, dopo un *iter* che è iniziato – debbo ricordarlo – da circa sette anni: a questo punto, poiché probabilmente non tornerò più in questo Parlamento, mi sorge il dubbio che la riforma del mercato del lavoro mi sopravviva e che io non possa raccontare in futuro di aver contribuito ad elaborare un provvedimento così importante.

Sappiamo che il relatore Bonalumi è all'estero, ma occorre decidere fin d'ora che nella prossima seduta sarà iniziata la discussione del provvedimento che, ripeto, ci è stato inviato dall'altro ramo del Parlamento ai primi del mese di ottobre. Non credo, però, che possano essere adottati degli *escamotages* per impedire l'inizio della discussione di merito di un provvedimento molto atteso e ormai maturo.

PRESIDENTE. Debbo precisare, pur condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole Angela Francese, che il provvedimento ci è stato trasmesso il 4 dicembre 1986. Posso anche assicurare la collega, nella mia responsabilità di presidente della Commissione, che l'assenza odierna del relatore non è frutto di macchinazioni o di accordi. Aggiungo che, ove l'assenza del relatore si dovesse prolungare, non esiterei a sostituirlo.

ALBERTO GAROCCHIO. In parte il presidente ha anticipato il pensiero del gruppo democristiano, che non era al corrente dell'assenza dell'onorevole Bonalumi, che, è notorio, ha molti impegni: anche se dobbiamo ringraziarlo per la competenza e l'impegno profusi per il varo del provvedimento al nostro esame, nel caso in cui l'assenza si protraesse sarebbe necessario porvi rimedio nel senso indicato dal presidente.

Il gruppo democristiano esprime la ferma determinazione di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento, anche se ci sono pressioni tendenti a perpetuare l'attuale *laissez faire* che si riscontra nel paese. Anch'io a titolo personale ho molte perplessità rispetto al testo approvato dal Senato, ma posso ribadire a nome del gruppo, che ho l'onore di rappresentare, che abbiamo la massima decisione a vararlo in fretta.

MARTE FERRARI. È chiaro che, se il presidente non provvede alla sostituzione del relatore, dobbiamo rinviare l'inizio della discussione. A questo punto do-

mando se abbiamo notizie precise del relatore.

PRESIDENTE. Spero che non sia fra le persone che sono state sequestrate ultimamente !

MARTE FERRARI. Auspico che il rinvio dell'inizio della discussione sia a breve termine.

PRESIDENTE. Rinvio la discussione del provvedimento alla prossima seduta, prevista per la settimana successiva a questa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO